

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		CACCIATORE	564, 569
PRESIDENTE	561	GOMEZ D'AYALA	564, 569, 570
Comunicazione del Presidente:		BIANCO	565, 568
PRESIDENTE	561	COMPAGNONI	565
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		DANIELE	565
BONOMI ed altri: « Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa, nelle provincie della Campania ». (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2022-B)	562	FERRARI RICCARDO	566
PRESIDENTE	562	DE MARZI	566
SCARASCIA, <i>Relatore</i>	562	TRUZZI	567, 568, 570
FERRARI RICCARDO	562	MICELI	568, 569
BASILE GIUSEPPE	262	MINASI	570
BONOMI	562	CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	570
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	562	AUDISIO	570
Proposte di legge (Discussione):		Votazione segreta:	
COMPAGNONI ed altri: « Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, concernente disposizioni di proroga dei contratti agrari ». (1805);		PRESIDENTE	570
MACRELLI: « Proroga dei contratti agrari stipulati in data successiva al 12 luglio 1952 ». (2192);			
DE MARZI FERNANDO: « Norme in materia di proroga dei contratti agrari ». (2431)	563		
PRESIDENTE	563, 564, 568, 569, 570		
GOZZI, <i>Relatore</i>	563, 567, 569		

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sangalli.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Aimi, Bonomi, Sansone e Zanoni sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati De Marzi, Farinet, Cacciatore e Zanotti.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa, nelle provincie della Campania. (Modificata della VIII Commissione permanente del Senato) (2022-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Rosati, Ferrara, Franceschini Giorgio e Burato: « Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa, nelle provincie della Campania », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 ottobre 1956, e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 novembre 1955.

Il relatore, onorevole Scarascia, ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

SCARASCIA, *Relatore*. Come il presidente ha testé ricordato, questa proposta di legge fu approvata dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 ottobre 1956. L'VIII Commissione permanente del Senato, nell'esaminarla, ha ritenuto di modificare la decorrenza della riduzione dei canoni di affitto, di cui è oggetto il provvedimento, fissandola nell'annata agraria 1955-56, mentre, da noi, era stata fissata nell'annata agraria 1954-55.

A mio giudizio, possiamo approvare tale nuova decorrenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

FERRARI RICCARDO. Ribadisco quanto dichiarai in occasione della prima discussione che ebbe luogo su questa proposta. Sono ad essa contrario, perché questa indiscriminata riduzione costituisce una vera ingiustizia. Bene ha fatto il Senato a ridurne la retroattività, io, però, preferirei che, se mai, la decorrenza avesse luogo a partire dall'annata agraria in corso.

BASILE GIUSEPPE. Dichiaro di essere contrario all'approvazione di questo provvedimento, perché esso istituisce un illegittimo intervento nei rapporti contrattuali privati; perché, disponendo una retroattività, è antigiuridico e incostituzionale; perché, infine, non è giustificato da particolari condizioni di disagio, in considerazione che gli estaghi per il 1955-56 sono stati quasi tutti, ormai regolarizzati nelle provincie campane, mentre quest'anno, il raccolto è stato, fortunatamente, buono per qualità e quantità.

BONOMI. Dopo la modifica apportata dal Senato, non ci resta che decidere se vogliamo

accettare la limitazione della retroattività all'annata agraria 1955-56.

La decisione ci è suggerita dagli stessi interessati. Nei giorni scorsi, rappresentanti di tutte le correnti sindacali mi hanno manifestato l'opportunità di aderire alla formulazione approvata dal Senato per evitare ulteriori perdite di tempo.

All'onorevole Ferrari devo dire che, se accettassimo la sua proposta, questa legge potrebbe divenire inutile, dato che la legge di riforma dei contratti agrari è, ormai, di imminente approvazione. È evidente, allora, che stabilire con legge a parte una riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa sarebbe superfluo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro che il Governo accetta il testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, all'esame di tali modifiche introdotte al primo e al terzo comma dell'articolo 1.

Do lettura del testo del primo comma approvato dalla nostra Commissione:

« A decorrere dall'annata agraria 1954-55 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle provincie della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento) ».

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato.

« A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle provincie della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento) ».

Pongo in votazione il testo modificato dal Senato.

È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1, così come approvato dalla nostra Commissione

« L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

titolo di canone al locatore e quella minore dovuta ai sensi dei comma precedenti non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto o, per i contratti relativi all'annata agraria 1954-55, non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge ».

Do lettura del testo modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato:

« L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quello minore dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Compagnoni ed altri: Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, concernente disposizioni di proroga dei contratti agrari (1805); Macrelli: Proroga dei contratti agrari stipulati in data successiva al 12 luglio 1952 (2192); De Marzi Fernando: Norme in materia di proroga dei contratti agrari (2431).

PRESIDENTE. Comunico che l'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Compagnoni, Gomez D'Ayala, Cacciatore, Grifone, Fogliazza, Miceli, Bigi, Corbi, Di Paolantonio, Silvestri, Marabini, Cianca, Pollastrini Elettra, Sacchetti, Amiconi, Maglietta, Massola, Pirastu, Musolino, Audisio, Tognini, Ricca, Baltaro, Minasi, Albarello, Natoli, Failla, Bufardeci, Calandrone Giacomo, Schirò, Spallone, Bettiol Francesco Giorgio, Sciorilli Borrelli, Fora e Sampietro Giovanni: « Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, concernente disposizioni di proroga dei contratti agrari »; Macrelli: « Proroga dei contratti agrari stipulati in data successiva al 12 luglio 1952 »; De Marzi Fernando: « Norme in materia di proroga dei contratti agrari ».

Il relatore, onorevole Gozzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GOZZI, *Relatore*. Onorevoli Colleghi! Le tre proposte di legge riguardano un problema già trattato in sede di discussione della legge sulla riforma dei contratti agrari, problema

sorto quando il Tribunale, prima, e la Corte di Cassazione, poi, hanno affermato che la legge di proroga dei contratti agrari del 12 luglio 1952, n. 765, non si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di quella legge.

Effettivamente, dobbiamo riconoscere che l'affermazione della Magistratura è corretta dal punto di vista giuridico, in quanto la dizione della norma dell'articolo 1 della predetta legge n. 765 non dava possibilità di diversa interpretazione, poiché si riferiva espressamente ai contratti in corso.

Tuttavia dalla discussione avvenuta in quella sede, risultò evidente che la volontà del legislatore fosse quella di accordare la proroga a tutti i contratti agrari fino all'entrata in vigore della nuova legge di riforma generale.

Le tre proposte di legge si adeguano, oggi, a questa realtà, e cercano di porvi riparo, affermando che le norme della legge 12 luglio 1952, n. 765, debbono essere applicate anche ai contratti agrari stipulati successivamente alla legge stessa, e sino all'entrata in vigore della nuova legislazione generale.

A mio avviso, però, non è il caso, di accogliere l'impostazione dell'onorevole Compagnoni, che conferisce a questa materia un valore interpretativo nei confronti della norma della legge del 1952. È vero, invece, che non ci troviamo di fronte ad un problema di natura interpretativa; e vorrei che la Commissione tenesse presente questa considerazione per non aprire una delicata discussione sulla materia delle leggi interpretative.

Nelle tre proposte, in sostanza, non c'è grande differenza, ad eccezione di alcuni particolari tecnici, che mi riservo di illustrare successivamente.

La proposta di legge dell'onorevole De Marzi si preoccupa di regolare altri problemi particolari in materia di contratti agrari, in base a discussioni sorte in questi ultimi tempi; contempla, per esempio, il problema della modifica dell'articolo 650 del Codice civile, che afferma che il contratto di affitto a coltivatore diretto, in caso di morte del fittavolo, non solo viene a cessare, ma nasce per il locatore il diritto di sostituirsi immediatamente agli eredi del fittavolo stesso nella conduzione del fondo, liquidando le spese sostenute in quel primo periodo dell'annata agraria. Questo articolo, negli ultimi tempi, è stato oggetto di notevoli discussioni; anzi, alcune Magistrature hanno affermato che questa norma di carattere generale non si doveva applicare ai contratti prorogati.

Comunque, il collega De Marzi si è preoccupato di dare una soluzione legislativa a tali controversie, affermando che i contratti continuano ad aver valore, nel caso di morte del fittavolo o del coltivatore diretto, nei confronti del coniuge o degli eredi, sempreché il nucleo familiare abbia le caratteristiche necessarie per la conduzione del fondo.

L'articolo 3 della proposta De Marzi si preoccupa di un altro problema, ugualmente vivo e attuale, in questo momento, nelle campagne. Esso si riferisce al problema sollevato dall'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, il quale dispone che, in caso di vendita del fondo, l'affittuario deve cedere il fondo stesso alla fine dell'annata agraria, anche se il contratto di affitto era di più anni. Il collega De Marzi osserva che questa parificazione fra i contratti in proroga e quelli in corso, a suo avviso, non sarebbe corretta, in quanto i contratti in corso dovrebbero essere rispettati anche nei confronti del nuovo acquirente, anche se quest'ultimo abbia i titoli previsti dalla legge sulla piccola proprietà contadina. Ora, tenendo conto delle discussioni fatte anche in questa sede, sarebbe il caso di ovviare a questo inconveniente, concedendo al fittavolo un termine sufficientemente lungo che gli dia la possibilità di una sistemazione definitiva.

Questi sono i problemi accennati nei provvedimenti al nostro esame, e su di essi mi riservo di intervenire in sede di discussione delle singole disposizioni, per proporre alcune modifiche di carattere tecnico. In relazione al problema sollevato, in ultimo, dal collega De Marzi circa la legge sulla piccola proprietà contadina, mi permetto di presentare un emendamento che consenta di ovviare in maniera definitiva all'inconveniente. All'articolo 1 della stessa proposta De Marzi, proporrei di sostituire alle parole « si applicano » le parole « vengono estese », e sopprimerei le ultime parole « successivi alla entrata in vigore della predetta legge », inserendovi le parole contenute nel testo della proposta Macrelli « stipulati in data successiva al 12 luglio 1952 e fino al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari ».

A questo proposito, dirò che il collega Macrelli si era preoccupato di chiudere definitivamente il problema sorto dalla interpretazione giurisprudenziale della citata legge del 1952. Non è il caso, invece, di far menzione dei contratti attualmente in corso, non essendo certo intenzione di nessuno far rescindere contratti che si sono già esauriti.

Presento, pertanto, il seguente emendamento all'articolo 3 della proposta di legge De Marzi

« Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è sostituito dal seguente:

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni, cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempreché sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Sulla questione di fondo siamo tutti d'accordo.

Tuttavia, preferirei che, come testo base, rimanesse la proposta di legge Macrelli, aggiungendo gli articoli 2 e 3 della proposta De Marzi, integrando quest'ultimo o modificandolo come suggerito dal relatore, e aggiungendovi una norma la quale stabilisca che le disposizioni si devono applicare anche per quei rapporti per i quali vi sia stata sentenza di risoluzione non seguita, però, da sfratto.

GOMEZ D'AYALA. Lo scopo di questo provvedimento non è rappresentato dai contratti che scadranno al termine dell'annata agraria 1956-57, perché ci auguriamo che, per allora, sarà entrata in vigore la legge di riforma dei contratti agrari. La ragione che ha indotto l'onorevole Compagnoni prima, e i colleghi Macrelli e De Marzi poi, a presentare le rispettive proposte di legge è stata la considerazione che, in virtù di una sentenza della Corte di Cassazione, non si è riconosciuta efficace la norma di proroga di cui alla legge del 1952, nei confronti dei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di quella legge.

Ora, un numero enorme di giudizi per cessazione di locazione sono in corso, e ciò perché determinate categorie di contratti non sono comprese nella legge del 1952. Nulla in contrario, quindi, da parte mia, a non dare alla legge valore interpretativo, secondo la proposta dell'onorevole Compagnoni, purché si trovi il modo di approvare una norma di applicazione immediata e che retroagisca, ai fini dei giudizi che sono in corso, interrompendone il prosieguo, e che l'entrata in vigore di questa legge faccia sì che le sentenze di sfratto per motivi diversi da quelli previsti

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

dalla legge di proroga non siano eseguiti e godano invece della proroga da noi considerata.

BIANCO. L'onorevole Gozzi ha ricordato che la Magistratura ha ritenuto che la legge dell'11 luglio 1952 non fosse applicabile ai contratti stipulati posteriormente all'entrata in vigore della legge stessa e che, pertanto, noi non potremmo parlare di norma interpretativa, secondo la proposta dell'onorevole Compagnoni.

Io vorrei ricordare all'onorevole Gozzi che noi, fino al 1952, di anno in anno, abbiamo proceduto alla proroga dei contratti agrari allora esistenti e, ogni anno, abbiamo compreso nella proroga sia i vecchi contratti e sia quelli stipulati fino alla approvazione della legge.

Nel 1952, in previsione che la legge di riforma dei contratti agrari arrivasse in porto — non certo, però, nello spazio di un anno o due — accordammo una proroga a tempo indeterminato, in modo da fermare tutte le disdette fino a quando non fosse intervenuta la legge di riforma.

La nostra intenzione, quindi, non ammette dubbi: essa consisteva nella volontà di impedire disdette nel campo dei contratti agrari, salvo che per giusti motivi; e ciò fino a quando non fosse entrata in vigore la legge di riforma generale dei contratti agrari. Per questo motivo, quindi, noi possiamo parlare di interpretazione; in caso contrario, come potremmo dare carattere retroattivo ad un provvedimento emanato oggi per la prima volta?

Comunque, poiché lo scopo cui mirano le tre proposte di legge è quello di ovviare ai casi di sfratto e di disdetta che si sono verificati in questi anni e che ancora non hanno avuto esecuzione, a mio modo di vedere, noi dobbiamo dare alla legge il titolo di norma interpretativa o trovare un'altra via che raggiunga ugualmente lo stesso scopo.

COMPAGNONI. Le relazioni che accompagnano le tre proposte di legge spiegano chiaramente il fine che le proposte stesse si propongono. Mi pare, pertanto, necessario fare una prima considerazione: il numero rilevante di contratti che, annualmente, per diversi motivi, vengono risolti attraverso accordi bonari e un numero sempre più considerevole di contratti che sfuggono alla proroga.

Quando fu approvata la legge del 1952 — che pure fu accolta con grande soddisfazione da noi e dai contadini — si vennero subito a creare, contrariamente alle aspettative, quelle condizioni che hanno spinto chi vi parla a

prendere l'iniziativa della proposta di legge che stiamo esaminando.

Difatti, la situazione si è andata aggravando a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione, le quali hanno confermato la tesi secondo cui le Sezioni specializzate non sarebbero competenti a giudicare sui contratti stipulati successivamente al 1952.

Ora è evidente che se noi approviamo una legge che non tenga conto dello stato di migliaia di guidzi in corso, essa non servirà a nulla! Perciò, indipendentemente dalla proposta che si vorrà tenere a base della discussione e della formulazione del testo definitivo — perché a noi basta il merito di aver impostato per primi il problema — quello che interessa è che, nella definitiva formulazione, sia tenuto ben conto del nostro fine, che è quello di tutelare il contadino portato davanti alla Magistratura per essere sfrattato.

DANIELE. Prima di entrare nel merito delle proposte di legge, alle quali mi dichiaro subito contrario, vorrei prospettare in merito alcune ragioni di opportunità.

L'esame di queste proposte di legge dovrebbe per lo meno essere rinviato. Noi dobbiamo innanzitutto pensare che questo non è proprio il periodo in cui hanno termine i contratti, e che, d'altra parte, è imminente la discussione della legge sui contratti agrari. Conseguentemente, mi sembra anche poco dignitoso approvare una legge che, fra pochi giorni, sarà smentita da un'altra legge. Tutti sappiamo, infatti, che la nuova legge sui contratti agrari contempla anche i contratti in corso di proroga, nei confronti dei quali è addirittura applicato un trattamento migliore di quello previsto in queste proposte; così che, se noi approvassimo una di queste proposte, daremmo a quei contratti una durata inferiore di cinque anni, solo per guadagnare, oggi, un mese di tempo!

Per queste ragioni di opportunità, e nello stesso interesse dei concessionari, la discussione dovrebbe, quindi, per lo meno, essere rinviata.

Entrando nel merito, io non credo che si possano stabilire proroghe per i contratti stipulati con la libera volontà delle parti, quando già le parti sapevano che, in base alla legge del 1952, i contratti stessi non avrebbero potuto beneficiare della proroga. Noi non dobbiamo creare un precedente molto pericoloso, ad esempio, anche relativamente agli affitti dei fabbricati dei fondi urbani. C'è stata una proroga continua per quei contratti, perché non si è ancora trovato il modo di sanare una situazione anormale; ma tutti i contratti suc-

cessivi sono stati liberamente stipulati dalle parti; e il legislatore non ha mai ravvisato la necessità di prorogare contratti liberamente stipulati.

Né si può dire che questi contratti vengano a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto a quelli prorogati, perché a me sembra di riscontrare, nell'articolo 3 della proposta De Marzi, una profonda contraddizione, laddove, prescrivendo che i provvedimenti per la piccola proprietà contadina devono essere applicati soltanto per i contratti di affitto in corso di proroga, stabilisce una norma sommamente ingiusta. Allora, le parti non conoscevano la esistenza del provvedimento del 1948, mentre nel 1952 le parti sapevano che si esponevano al rischio di subire la legge del 1948.

Nell'insieme, a me pare che ci accingiamo a fare una legge inutile, che potrebbe essere anche mal giudicata dagli stessi concessionari.

FERRARI RICCARDO. Mi dichiaro dell'avviso dell'onorevole Daniele, sia per la questione di principio, che per quella di opportunità.

Intanto, contesto l'affermazione dell'onorevole Compagnoni, secondo cui sarebbero pendenti migliaia di giudizi per questioni di sfratto. Almeno nelle mie zone non esiste una situazione del genere.

In secondo luogo, debbo esprimere la mia meraviglia per il fatto che una legge del genere venga portata in discussione proprio alla vigilia dell'approvazione della legge per la riforma dei contratti agrari.

Una cosa assolutamente inammissibile è, poi, la questione della retroattività! Noi abbiamo visto le conseguenze che reca una legge retroattiva. Proprio nei giorni scorsi, sono stati presentati due ricorsi alla Corte Costituzionale nei riguardi della famosa legge sulla consegna delle scorte, appunto per la questione della retroattività. Attendiamo, almeno, di conoscere le decisioni della Corte Costituzionale al riguardo!

Per tutte queste ragioni, in attesa della legge generale sulla riforma dei contratti agrari, io mi dichiaro contrario alle proposte in discussione.

DE MARZI. La proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare nel luglio 1956, e che oggi è sottoposta all'esame della IX Commissione (Agricoltura), trae origine da alcune sentenze della Magistratura che hanno portato degli sconvolgimenti per coloro che hanno stipulato contratti dopo l'entrata in vigore

della legge 11 luglio 1952. I contraenti, infatti, non ritenevano assolutamente che, alla scadenza dei contratti, non vi sarebbero state proroghe di sorta. Prima di presentare la proposta di legge, io ho voluto appunto attendere fino al luglio scorso onde conoscere l'esito di alcune vertenze giudiziarie nelle quali si era sostenuta la tesi che, dato che non si poteva fruire della proroga — caso contemplato per tutti i contratti agrari stipulati prima della promulgazione della legge del 1952 — fosse almeno consentito di richiamarsi ai vecchi capitolati corporativi fascisti, in particolare ai capitolati di affitto a coltivatore diretto. Questa tesi, però, non ottenne fortuna e la Magistratura sentenziò che i vecchi capitolati corporativi valevano solo nel caso in cui si riferissero a contratti stipulati in quell'epoca e non a quelli stipulati in periodi successivi.

Così, dal 1952 in poi, i contratti su base produttivistica di una certa durata, non vengono più rispettati. Questa proposta forse non sarebbe stata presentata se la proprietà avesse almeno rispettato i capitolati di affitto di un tempo. Neppure questo hanno avuto il dovere ed il buon senso di rispettare!

Vi è, poi, un'altra questione grave — a risolvere la quale tende la mia proposta di legge — ed è quella riguardante la validità del contratto in caso di morte del fittavolo capo azienda. Sono stati molti, infatti, i casi verificatisi, ad esempio, nel Veneto, per cui, oltre alla sventura di perdere un congiunto, una famiglia ha avuto anche la disgrazia di vedersi disdire il contratto. La questione è gravissima. Mentre per i mezzadri, in casi analoghi, la validità dei contratti continua; per i fittavoli la morte del capofamiglia comporta l'immediata risoluzione di essi. Si è tentato in sede locale di raggiungere un accordo con la proprietà, perché desse ai fittavoli quello che ad essi è sempre stato dato, e non solo per prassi costante, ma anche per motivi di ordine economico e umanitario. Ma, se qualche adesione c'è stata, in realtà i risultati non sono stati lodevoli, in quanto la continuità del contratto con la famiglia del contraente defunto viene subordinata alla sola condizione che alla proprietà venga corrisposto il cosiddetto « sotto banco » di affitto, vera forma di sfruttamento che noi abbiamo il dovere di respingere perché disonesta. E veramente numerosi sono i casi di coloro che approfittano della morte dei capofamiglia per inviare la disdetta del contratto; anche quando si tratta di un piccolo fondo che può essere vantaggiosamente venduto, se reso libero.

Altro aspetto del problema che non può essere trascurato è il diritto di prelazione. Oggi, questo diritto non esiste, per cui avviene un fenomeno addirittura incredibile nella sua realtà. Si stipulano, ad esempio, contratti di affitto per la durata di quattro, sei ed anche nove anni, ma, se una sola delle parti contraenti, il proprietario, decide di vendere il terreno, la validità del contratto viene ad essere interrotta dall'intervento di una terza persona: il nuovo acquirente. Accade, per esempio, il contrario di quanto avviene nel campo dell'edilizia: ove, se un proprietario vende una casa abitata, il locatario può rimanere in essa fino a quando non sarà scaduto il suo contratto di affitto. Ebbene, a me non sembra affatto giusto che un fittavolo sia tenuto a rispettare gli impegni assunti contrattualmente, alle volte anche per la durata di nove anni, e non possa, viceversa, ottenere il rispetto del del contratto stesso da parte dell'altro contraente.

È vero che è in discussione la riforma dei contratti agrari, ma è anche vero che, per quanto presto si possa fare, passerà per lo meno un anno prima che la Camera ed il Senato l'approvino. Poiché la proposta di legge in esame non intralcia e, forse, non rientra neppure nel campo di azione della riforma dei contratti agrari, e dato che molti contadini si trovano nella condizione di non poter ulteriormente aspettare, io mi auguro che, al di fuori di ogni preoccupazione, la proposta stessa possa avere la immediata approvazione della Commissione.

TRUZZI. Dico subito che non sono entusiasta di queste proposte di legge. Personalmente ne farei volentieri a meno, anche perché la concessione di una proroga dei contratti agrari potrebbe significare che noi intendiamo dilazionare nel tempo la riforma dei contratti agrari stessi. Questo, come premessa; quale dichiarazione, cioè, che io propendo per la soluzione più rapida della riforma. Non nascondo, tuttavia, che il problema esiste, dato che tale progettata riforma non andrà in vigore prima di un anno, bene sperando che non occorra anche più tempo. Si tratta, quindi, di saldare il periodo che va dalla scadenza dei contratti alla riforma dei contratti agrari. Sotto questo aspetto, io ritengo sia cosa buona ed utile intervenire con un provvedimento legislativo. Sono, però, contrario ad aderire alla questione sollevata dall'onorevole Compagnoni con la sua proposta di legge, perché essa potrebbe riaprire tutta una serie di liti, per cui, anziché recare la pacificazione auspicata, si andrebbe ad esasperare

le relazioni esistenti fra la gente delle campagne.

Perciò, fra i vari testi sottoposti al nostro esame, io sono favorevole a quello proposto dall'onorevole De Marzi, che non ci pone in conflitto con certi pronunciamenti della Magistratura, ed inoltre risolve altre importanti questioni, tra le altre quella delle conseguenze della morte dell'affittuario.

Poiché — ripeto — una proroga si rende purtroppo necessaria perché non possiamo sfuggire al problema della scadenza tra la scadenza dei contratti e l'entrata in vigore della riforma dei contratti agrari, ritengo che la Commissione possa approvare la proposta di legge De Marzi con le modifiche suggerite dall'onorevole Gozzi.

GOZZI, *Relatore*. Ad eccezione dei colleghi Daniele e Ferrari, tutti gli altri intervenuti nella discussione hanno espresso, in linea di massima, il loro consenso alle proposte in discussione.

Per rispondere all'osservazione di fondo dell'onorevole Daniele, noi ci troviamo, in effetti, a discutere questa legge in un momento particolare, ritenendosi che la legge generale sui contratti agrari sia di prossima applicazione. Tuttavia, questo è un fatto che noi, legislatori, non possiamo prendere decisamente in considerazione, trattandosi di evento che, come ha detto il collega Truzzi, interverrà in un momento successivo.

Il problema trattato dalle proposte di legge è sorto per il fatto che il legislatore, talvolta, non si preoccupa eccessivamente della lettera della legge; perché se questa preoccupazione fosse stata tenuta presente nel 1952, oggi il problema non esisterebbe.

Ora, non è esatta la parificazione fatta dal collega Daniele tra le locazioni urbane e le locazioni agrarie, perché il fine e le premesse dalle quali il legislatore parte sono completamente diversi nei due casi. Nelle locazioni urbane, il legislatore si è preoccupato di bloccare i contratti per assicurare le abitazioni in genere, fino al 1947; poi, al fine di incrementare l'edilizia, si è provveduto a liberare i contratti di locazione urbana successivamente al 1947. È evidente che, nella questione agraria, si tratta di altra interpretazione, a meno che non si voglia sostenere che la moltiplicazione dei contratti liberi sviluppa le aziende agricole! Vero è, invece, che si vuol garantire l'uniformità di trattamento fino al momento dell'aggancio con la legge di riforma dei contratti agrari.

Questa legge, però, viene in discussione subito dopo il nostro esame, in sede referente,

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

della legge sui contratti agrari, ragione per cui si può parlare di una certa dissonanza. Ma è altrettanto vero che, se non si può parlare più di un problema di fondo, si deve parlare tuttavia di problema contingente, resosi urgente a causa della imminente scadenza dell'annata. E questo è il motivo che ci induce ad approvarla.

Il provvedimento di legge deve, pertanto, considerarsi concretamente, senza, per esso, dover discutere i principi legislativi. e, a questo proposito, va il mio riferimento sulla questione della retroattività. Cioè lasciando stare tale questione, la legge, comunque si voglia chiamarla, afferma il diritto di proroga per i contratti stipulati dopo il 1952 fino all'entrata in vigore della nuova legge di riforma dei contratti agrari, e avrà valore fino al momento in cui quest'ultima sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

In quel momento, quale sarà e come sarà regolata la situazione contrattuale? Questo è il problema.

I contratti stipulati dopo il 1952, non oggetto di lite giudiziaria, pianamente trovano la loro applicazione nella disposizione di legge che stiamo per approvare; e per essi non v'è motivo di discussione. E' altrettanto pacifico che, per i rapporti di locazione o per i rapporti regolati da questa legge che sono definitivamente chiusi con regolari contratti, nessun legislatore può far rivivere ciò che è già esaurito.

Allora, quale è il tema del contrasto fra la situazione da me illustrata in precedenza e quella sostenuta dai colleghi Compagnoni e Gomez d'Ayala? Si vuole che questa norma sia applicata anche ai rapporti oggetto di contestazione. E su questo punto sarà il caso di fare una discriminazione. Infatti, per le contestazioni in corso, che non siano chiuse definitivamente, è evidente che questa legge si applicherà indipendentemente da qualsiasi formula che noi, mossi da questa preoccupazione, inseriremo nel testo legislativo. Nulla precisando, questa legge non sarà applicata nei riguardi delle sentenze passate in giudicato e non eseguite. Questo è, dunque, il solo punto di discussione e di contrasto tra noi, in quanto, mentre voi volete che, per le sentenze passate in giudicato e non eseguite, si applichi la nuova legge, noi riteniamo, per altri principi — per i fondamentali principi del nostro ordinamento — che sarebbe veramente ingiusto affermare che questa legge sia applicata anche per i casi di sentenze passate in giudicato.

Una volta così chiarita questa posizione, mi sembra che non si possa trovare una via di mezzo. Io ritengo che non si possa, in questa materia, creare una situazione tale per cui si ritardi ancora l'approvazione del provvedimento. Perciò, invito i colleghi a non volere insistere nel loro atteggiamento, e ad approvare rapidamente la legge, salvo talune rettifiche di carattere tecnico, e ciò senza preoccuparsi dell'estenderne l'applicazione, poiché non è quella lo scopo del provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione deve ora stabilire quale delle tre proposte di legge scegliere come testo base.

TRUZZI. Poiché la proposta di legge De Marzi affronta anche altri problemi e sembra la più completa, propongo di sceglierla come testo base.

MICELI. Noi non siamo contrari a che si prenda per base la formulazione della proposta di legge De Marzi; vorremmo, però, che il provvedimento mantenesse anche il nome degli altri due presentatori Compagnoni e Macrelli.

PRESIDENTE. Avverto che quanto richiesto dall'onorevole Miceli è di pertinenza della Presidenza della Camera.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Truzzi di adottare come base il testo della proposta di legge De Marzi.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge De Marzi.

Do lettura dell'articolo 1.

« Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano a tutti i contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto a coltivatore diretto, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria mista all'affitto, successivi all'entrata in vigore della predetta legge ».

BIANCO. L'onorevole Gozzi — se ho ben capito — ha precisato che la volontà del legislatore nell'approvare la legge 11 luglio 1952 intendeva che la proroga fosse applicata a tutti i contratti che sarebbero stati in essere fino alla promulgazione di una nuova legge atta ad affrontare e risolvere tutti i problemi inerenti ai contratti agrari. Pertanto, onde evitare che la Magistratura continui a dare una interpretazione diversa alla menzionata legge, ritengo che sarebbe opportuno, anzitutto, sostituire il titolo della proposta di legge

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

De Marzi con il seguente: « Norma interpretativa della legge 11 luglio 1952, n. 765 ».

GOZZI, *Relatore*. Non vedo quale incidenza pratica possa avere la proposta dell'onorevole Bianco. Infatti, le conseguenze sono quelle che sono, indipendentemente dal titolo della legge. Personalmente penso che non sia proprio il caso di porre come titolo. « norma interpretativa », perché, oltre tutto, si aprirebbe la possibilità a tutte le critiche. È la sostanza che conta ed è quella che andremo a considerare.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il titolo, per le considerazioni esposte dall'onorevole Gozzi, ritengo che sia preferibile mantenere quello della proposta di legge De Marzi.

CACCIATORE. Bisognerebbe completare l'articolo 1 della proposta di legge De Marzi, precisando che le norme di cui alla legge 11 luglio 1952 si applicano a tutti i contratti attualmente in corso ed a quelli che verranno stipulati fino al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, come è previsto nel testo della proposta di legge Macrelli.

GOMEZ D'AYALA. Onde non trovarci nuovamente di fronte a interpretazioni diverse da parte della Magistratura, in caso di vertenze giudiziarie dopo l'entrata in vigore della legge che stiamo approvando, stabiliamo senz'altro il principio che le norme vigenti si applicano a tutti i contratti, comunque in corso all'entrata in vigore di questa legge.

CACCIATORE. Faccio osservare che il testo della proposta Macrelli contempla anche le concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate.

MICELI. E prevede anche l'estensione dell'applicazione delle norme vigenti ai contratti di mezzadria o colonia mista di affitto.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 1 della proposta di legge De Marzi, articolo di cui ho dato dianzi lettura, sono stati proposti diversi emendamenti, porrò in votazione tale articolo per divisione.

Pongo anzitutto in votazione le parole:

« Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano ».

(*Sono approvate*).

L'onorevole Gozzi ha proposto di aggiungere, subito dopo, la parola « anche ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione le parole che seguono: « a tutti i contratti ».

(*Sono approvate*).

L'onorevole De Marzi ha proposto di sostituire le parole: « verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto a coltivatore diretto », con le parole: « ivi considerati, ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

L'onorevole Cacciatore ha proposto di aggiungere, subito dopo le parole: « nonchè alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Seguono le parole: « stipulati successivamente all'entrata in vigore della predetta legge e fino al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari ».

MICELI. Le parole « e fino » si riferiscono a « stipulati », cioè ci si vuol riferire ai contratti stipulati fino al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge ?

PRESIDENTE. Evidentemente.

MICELI. Cerchiamo di chiarire, allora; diciamo « stipulati e da stipularsi », per evitare una diversa interpretazione da parte della Magistratura.

PRESIDENTE. Se siamo d'accordo sul concetto, vedremo poi l'esatta formulazione. Noi intendiamo che la proroga si estenda a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge del 1952 e che saranno stipulati fino al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

Lo pongo in votazione tale concetto, salvo il coordinamento della esatta formulazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle parole « e attualmente in corso ».

Ci sono dei contratti stipulati dopo il 1952, che hanno già avuto esaurimento: è evidente che a questi contratti la legge non si applica.

MICELI. Faccio presente che ci può essere stata oltre una sentenza non passata in giudicato, una cessazione di contratto.

PRESIDENTE. Allora si può dire « attualmente in corso che siano stati stipulati dopo il 1952 ». Bisogna, insomma, escludere che questa proroga si applichi ai contratti che sono stati esauriti. Qui si tratta di fissare il concetto e metterci d'accordo. Ora, noi siamo

d'accordo che questa legge non riguardi i contratti che hanno già avuto esaurimento.

GOMEZ D'AYALA. È evidente; come può, del resto, applicarsi una legge ad un contratto che non esiste più?

MINASI. Mi pare che la soluzione possa scaturire anche con l'emendamento proposto dal collega Gomez d'Ayala e da me. Il concetto è questo: tutti i contratti dal 1952 al momento dell'entrata in vigore della presente legge, comunque attualmente in corso. Mi pare che questa possa rappresentare una soluzione soddisfacente.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti, per concordare una formulazione.

(La seduta, sospesa alle 11,10, riprende alle 11,25).

Do lettura del testo concordato dell'articolo 1:

« Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in corso e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in cosa giudicata, nonché a quelli stipulati fino al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Poiché la formulazione della seconda parte dell'articolo 1, concordata durante la sospensione, fisserebbe delle norme che ritengo debbano essere attentamente esaminate da parte del Governo, chiedo il rinvio della discussione alla prossima seduta.

GOMEZ D'AYALA. Non comprendo per quale ragione si dovrebbe rinviare la discussione. In sostanza, noi non abbiamo fatto che tradurre in una dizione più chiara una formulazione già approvata.

TRUZZI. Noi volevamo completare, durante la sospensione, la formulazione dell'articolo 1, già in parte approvato, perché essa potesse meglio rispondere ai principi che si intendevano fissare.

Questa è la realtà. Se, però, il rappresentante del Governo chiede di poter approfondire

l'esame della formulazione concordata e non votata, onde manifestare la sua opinione in merito, nella prossima seduta, io sono d'accordo. Tale richiesta di rinvio nulla pregiudica. Quello che abbiamo approvato non potrà certo essere modificato, ma ciò non toglie al Governo il diritto di approfondire l'esame sugli emendamenti concordati durante la sospensione. Prego, però, l'onorevole Presidente di voler fissare sin da ora la data della seduta per il seguito della discussione.

AUDISIO. Onorevole Presidente, mi permetto ricordarle, che mentre si discuteva sulla formulazione della seconda parte dell'articolo 1, ella disse esattamente questo: « onorevoli colleghi, sospendiamo per dieci minuti la seduta onde mettere a punto la dizione, perché sul concetto siamo tutti d'accordo ».

Poiché il rappresentante del Governo non ha fatto, in quel momento, nessuna opposizione e considerato che la Commissione, al momento della richiesta di rinvio, era già in votazione, ritengo che si debba continuare la discussione passando all'esame dell'articolo 2.

TRUZZI. Per lealtà, debbo riconoscere che l'onorevole Sottosegretario, durante la breve sospensione della seduta, ha manifestato le sue perplessità sulla formulazione della seconda parte dell'articolo 1 che si stava concordando.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, su richiesta del Governo, rinvio il seguito della discussione alla seduta di giovedì, 6 dicembre 1956, alle ore 9.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta della seguente proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa, nelle provincie della Campania » (2022-B):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	31
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1956

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Audisio, Basile Giuseppe, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Biasutti, Bolla, Compagnoni, Corbi, Daniele, Del Vescovo, De Marzi, Farinet, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fina, Foghazza, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Helfer, Marabini, Marengli, Marilli, Pecoraro, Pirastu, Ricca, Rosati,

Sampietro Giovanni, Sodano, Stella, Truzzi, Zanoni.

È in congedo:
Sangalli.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI